

REGOLAMENTO (UE) N. 1208/2010 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2010****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143,visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei

settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 16 dicembre 2010 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	116,0	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	121,2	0	BR
		117,3	0	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	203,3	29	BR
		245,2	16	AR
		319,8	0	CL
0207 14 50	Petti di pollo, congelati	174,0	11	BR
0207 14 60	Cosce di pollo, congelate	103,9	12	BR
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	164,4	0	BR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	271,5	8	BR
		376,8	0	CL
0408 11 80	Tuorli	315,7	0	AR
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	318,8	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	260,7	8	BR
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata	541,4	0	AR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»